

SCHEMA DI CONTRATTO

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Direzione Tecnica – Area Servizi Forniture e Affidamenti

Con la presente scrittura privata, in modalità elettronica secondo il disposto dell'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito, anche, Codice), da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (per brevità Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata dal Segretario Generale Mario Sommariva, nato a Genova il 5 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. 1532 di data 1 dicembre 2017 del Presidente dell'Autorità, documento allegato in copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, e
- la Società/ il RTOE/Consorzio/.....

Premesso:

- che, con deliberazione n. XX del XXX, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito denominata Autorità) ha indetto, ai sensi degli articoli 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nell'ambito del Porto di Trieste - Prog. AdSPMAO 1883, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XX del XX.XX.XX e sulla GUUE GU/S XXX del XX.XX.XXXX;
- che la Commissione di gara/RUP (nel caso vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale) ha terminato i propri lavori proponendo l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico XXXX, per l'importo di Euro XXXXXXXXXXXX;
- che, con deliberazione n. XXX/XXXX del XXXXXX, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, la proposta di aggiudicazione del servizio in favore del suddetto operatore, per l'importo sopra indicato;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a) del Codice;
- che l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli articoli 80 e 85, comma 5, del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice;
- che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica, la lista delle attività, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il DUVRI, il Piano Operativo di Sicurezza.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico ambientale;
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell'Amministrazione digitale;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

Art. 3 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto il servizio di raccolta, negli specchi acquei di pertinenza dell'Autorità, dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza, compresa la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi presso impianti di recupero e/o smaltimento debitamente autorizzati secondo le modalità definite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 4 - Durata del contratto

I servizi oggetto dell'appalto avranno la durata di 36 (trentasei) mesi. L'avvio del servizio sarà attestato da apposito verbale firmato dalla parti.

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'articolo 107 del Codice.

Art. 5 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'articolo 2 viene determinato in € XXXXX (XXXXXXXX), di cui € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) per il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, IVA esclusa.

L'autorità si riserva di affidare servizi aggiuntivi non ricompresi nel costo del servizio, di cui gli artt. 41 e 42 del Capitolato Speciale, per i quali si utilizzerà l'elenco prezzi a misura, allegato sub "X" al presente atto.

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Autorità e/o da terzi.

L'Appaltatore riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà presentare istanza scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto, segnalando la proposta di variazione della composizione del gruppo di lavoro. In tale ipotesi, l'Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente atto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 9 - Protocollo di legalità

Con la firma del presente atto l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e sub-affidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ad esso derivanti dall'applicazione del Protocollo di legalità tra la Prefettura – UTG di Trieste e l'Autorità. Pertanto, tra l'altro, l'Appaltatore si obbliga a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia, dandone comunicazione all'Autorità, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei servizi nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento da imprese terze, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale in qualunque forma essa si manifesti nei confronti dei componenti la compagine sociale o dei loro familiari.

L'Aggiudicatario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) di cui all'articolo 1, comma 52, della Legge n. 190/2012.

Art. 10 – Sicurezza

L'operatore economico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ha predisposto e consegnato all'Autorità il proprio piano operativo di sicurezza, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli. Tale documento, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il responsabile della sicurezza ed il Direttore dell'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del documento. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'operatore economico, previa formale messa in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Aggiudicatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 12 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente atto.

Al riguardo, l'operatore economico ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile n. XXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Autorità, al personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto e di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara, al presente atto e al capitolato descrittivo e prestazionale. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 – Controllo e vigilanza

L'Autorità si riserva di verificare in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, la qualità delle prestazioni rese ed il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali disguidi o difficoltà, non dovuti a negligenza dell'Appaltatore, che possano compromettere il regolare svolgimento dei servizi devono essere tempestivamente segnalati dal Coordinatore all'Autorità, al fine di concordare modifiche metodologiche od organizzative delle attività volte al superamento dei problemi evidenziati.

Nel caso si riscontrassero irregolarità o comportamenti difformi nello svolgimento dei servizi rispetto alle specifiche tecniche contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale e nel presente atto, l'Autorità procederà a contestare i fatti rilevati e ad applicare le eventuali penali previste.

Art. 14 - Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, lo stesso è da intendersi escluso.

oppure

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX.; pertanto, l'istituto dello stesso sarà regolato dall'articolo 105 del Codice.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Autorità, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, l'Autorità sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'impresa prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia, e che i permessi per l'entrata nelle aree portuali delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l'autorizzazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Autorità senza ritardo ogni eventuale variazione negli assetti societari di subappaltatori e subcontraenti chiamati a realizzare le prestazioni, compresi eventualmente i nominativi dei soggetti ai quali verranno affidate le seguenti forniture e servizi: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, autotrasporto, guardiania di cantiere, nolo a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo se non assimilati al subappalto.

I contratti di subappalto dovranno contenere un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Per permettere la verifica delle clausole contrattuali, l'Appaltatore dovrà trasmettere, entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, copia in formato .pdf di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati dall'intervento.

Nell'eventualità di sub affidamenti non rientranti nella definizione di subappalto, l'Appaltatore dovrà comunque comunicare, ai sensi di legge, all'Autorità gli estremi dell'affidamento e consegnare alla stessa copia del subcontratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 15 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente atto è il seguente: codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX, e indica il sig. XXXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, come soggetto autorizzato a operare su di esso. In caso di successive variazioni, il nuovo codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Autorità per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da XXXXX n. XXXXX di data XXXXX dell'importo di € XXXX (XXXXXXXX), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'Autorità.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Autorità, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del

contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

Art. 17 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'Autorità, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

In caso di recesso dell'Autorità, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

Art. 18 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ed il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG e il CUP.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (articolo 6); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (articolo 7); obblighi di riservatezza (articolo 10); responsabilità per infortuni e danni (articolo 12); subappalto (articolo 14); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

(articolo 15); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (articolo 18) e nel caso previsto dall'articolo 8, n. 1 del Capitolato descrittivo e prestazionale.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'articolo 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'Autorità procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Autorità potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'articolo 80 del Codice.

L'Autorità può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice, l'Autorità interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Penali

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non vengano rispettati i livelli di servizio stabiliti nel capitolato descrittivo e prestazionale, eccezion fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all'Autorità, si applicano le penali previste dal Capo XI del Capitolato descrittivo e prestazionale.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato descrittivo e prestazionale, potrà essere applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) e l'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Dette penali non possono comunque superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Autorità provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le suddette penali non esimono l'Appaltatore dal rispondere di eventuali ulteriori danni.

Art. 21 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente atto, può imporre all'Appaltatore

l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente atto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità.

Art. 22 - Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Autorità ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente atto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Autorità, nonché di procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Art. 23 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore emetterà fattura con cadenza trimestrale posticipata sulla base del cronoprogramma operativo.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri) dovranno riportare il numero di repertorio e la data del presente contratto, l'oggetto della prestazione, il n. 1883 di progetto, il n. XXX/2019 di impegno di spesa, il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli Enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Ogni pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'Aggiudicatario. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza decorreranno automaticamente gli interessi legali di mora, in misura di legge, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 24 – Foro di competenza e domicilio

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa saranno deferite alla Autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste.

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'Appaltatore elegge domicilio speciale presso la sede dell'Autorità.

Art. 25 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto e da esso derivanti, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, sarà a carico dell'Autorità.

Le prestazioni oggetto del presente atto non sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; Appaltatore n. XXXXXXXXXXXXX.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, sono applicabili le disposizioni richiamate all'articolo 2 del presente atto, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. 1532 di delega di firma, e consta a video di numero XXX facciate intere e fino qui della XXX.

Trieste, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il legale rappresentante

XXXXXXXXXXXX

(firmato digitalmente)

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Il Segretario Generale

Mario Sommariva

(firmato digitalmente)